

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli per una legge sul freno alla spesa pubblica (Basta con il tasso e spendi: controlliamo la crescita della spesa)

del 7 maggio 2012

Nel 2008 veniva presentato e messo in consultazione un progetto di Legge per il freno ai disavanzi. A 4 anni di distanza il Governo presenta un nuovo messaggio sulla falsariga di quel progetto: i conti si possono far quadrare anche con l'aumento delle entrate, segnatamente utilizzando pure il moltiplicatore cantonale di imposte.

Nel messaggio si prevedono articoli costituzionali e una serie di modifiche successive di leggi specifiche (quella sulla gestione finanziaria dello Stato e quella tributaria).

Che il principio dell'equilibrio finanziario sia inserito nella Costituzione potrebbe anche essere cosa utile.

Che nella Costituzione si dettagli invece come raggiungerlo è molto discutibile, soprattutto se va molto in là nel definire costituzionalmente come prelevare più imposte. La presentazione del messaggio del Governo n. 6625 del 28 marzo 2012 *"Introduzione dei principi di gestione finanziaria e del freno ai disavanzi pubblici nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997"* coincide formalmente al ritiro del messaggio n. 5425 del 17 settembre 2003 *"Nuova legge sul freno alla spesa pubblica (Lfsp)"*.

Il dibattito sarà lungo e ampio. Il problema dei disequilibri finanziari non risiede nella scarsità di entrate o di insufficiente gettito fiscale, bensì: nel non controllo della crescita della spesa, nella non selettività dell'offerta pubblica, nella perennità dei compiti dello Stato anche se obsoleti o inefficaci, nella non concorrenza nell'erogazione dei servizi pubblici, negli standard di produzione e altro ancora.

Per queste ragioni presento un'iniziativa parlamentare ELABORATA che mira non a tagliare la spesa, ma ad adeguarne la sua crescita di anno in anno in funzione della ricchezza prodotta e della crescita economica del Paese. In altre parole lo Stato deve fare ciò che ogni famiglia e impresa devono fare in funzione dei mezzi finanziari che hanno a disposizione.

Ricupero qui sotto il progetto di legge sul freno alla spesa del 2003 (messaggio n. 5425) nella sua interezza e lo sottopongo a Governo e Parlamento affinché lo esaminino ai sensi dell'art. 97 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

LEGGE

sul freno alla spesa pubblica (Lfsp)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo ¹Scopo della presente legge è prevenire una crescita incontrollata della spesa pubblica e promuovere un costante riesame dei compiti dello Stato e delle priorità.

²Essa mira in particolare a stabilizzare la quota statale rispetto alla ricchezza prodotta dal paese.

Articolo 2

Regola generale Nell'allestimento del preventivo, la progressione delle spese correnti dello Stato deve essere limitata, in per cento, alla crescita tendenziale del prodotto interno lordo cantonale (PIL).

Articolo 3

Spesa corrente sottoposta al vincolo ¹Per spesa corrente sottoposta al vincolo dell'art. 2 s'intende la spesa corrente totale, compresi gli ammortamenti, dedotti i riversamenti di contributi di terzi e gli addebiti interni. Sono esclusi dal computo della spesa corrente gli investimenti.

²Se nel corso dell'anno di allestimento del preventivo si dovessero verificare spostamenti di oneri e di compiti tra enti pubblici, questi beneficiano di un regime di deroga. La spesa relativa a tali compiti viene conteggiata come se gli spostamenti non fossero avvenuti.

³Il Consiglio di Stato definisce annualmente le spese che sono oggetto del regime di deroga.

Articolo 4

Base di calcolo L'ultimo preventivo approvato dal Gran Consiglio costituisce la base di calcolo per l'applicazione della regola di cui all'art. 2.

Articolo 5

Crescita tendenziale del PIL ¹Per crescita tendenziale del PIL, s'intende il tasso di crescita medio del PIL su un periodo di cinque anni, compreso l'anno per il quale è allestito il preventivo.

²Il PIL cantonale di riferimento è quello calcolato dall'Istituto di ricerche congiunturali di Basilea (BAK) e pubblicato nel mese di luglio di ogni anno

Articolo 6

Rafforzamento della regola ¹Il limite massimo di spesa calcolato secondo la regola prevista all'art. 2 è ridotto se la situazione finanziaria dello Stato dovesse risultare negativa.

²La situazione finanziaria dello Stato è giudicata negativa se per il secondo anno consecutivo uno o più degli indicatori enunciati all'art. 8 sono negativi.

Articolo 7

Sospensione della regola

¹In caso di eventi incontrollabili e di crisi economica il Parlamento può rinunciare temporaneamente all'applicazione degli articoli 2 e 6 di questa legge.

²La sospensione delle regole richiede il consenso della maggioranza dei due terzi dei membri del Parlamento.

³Questo regime derogatorio può essere applicato per al massimo due anni consecutivi.

Articolo 8

Indicatori di riferimento

Gli indicatori di riferimento, in base ai quali è valutata la situazione finanziaria, sono:

- la capacità d'autofinanziamento media risultante dagli ultimi tre consuntivi approvati, considerata una soglia minima del 10%;
- il grado d'autofinanziamento medio risultante dagli ultimi tre consuntivi approvati, considerata una soglia minima del 70%;
- il capitale proprio risultante dall'ultimo consuntivo approvato, il quale deve essere positivo;
- il grado di copertura medio della spesa corrente risultante dai tre ultimi consuntivi approvati, considerata una soglia minima dello 0%.

Articolo 9

Sanzioni automatiche

¹Se le spese correnti previste nel preventivo superano il limite stabilito all'art. 2, il Consiglio di Stato le riduce automaticamente a concorrenza di questo limite.

²Il contenimento della crescita della spesa può essere attuato:

- per genere di costo, ritenuto che le spese per il personale, per beni e servizi e i contributi non possono crescere oltre il tasso di crescita stabilito dall'art. 2 della presente legge;
- oppure per dipartimenti, ritenuto che la crescita della spesa di ogni dipartimento non può superare il tasso di crescita stabilito dall'art. 2 della presente legge.

³Il contenimento della crescita della spesa di cui ai cpv. 1 e 2 può avvenire nella misura massima del 50% secondo la logica dei tagli lineari.

⁴Il preventivo non può essere votato dal Consiglio di Stato fintantoché l'obiettivo stabilito dall'art. 2 non sarà raggiunto.

⁵Il Gran Consiglio non può votare un preventivo che presenta maggiori spese rispetto al limite massimo fissato dal Consiglio di Stato in virtù dell'art. 2. Restano riservate le disposizioni previste dall'art. 7 della presente legge.

Articolo 10

Sanzioni selettive

¹In caso di situazione finanziaria negativa ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 di questa legge, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio delle sanzioni selettive.

²Le sanzioni selettive consistono in misure di risparmio mirate che di regola non vengono attuate secondo la logica del taglio lineare.

³Il Gran Consiglio decide in merito ai pacchetti di risparmio che gli sono proposti dal Consiglio di Stato assieme al preventivo. Esso può opporsi ad una parte o all'insieme delle misure contenute, purché ne proponga altre in alternativa.

⁴In qualsiasi caso il Gran Consiglio è tenuto a rispettare l'importo delle misure di risparmio proposte dal Consiglio di Stato.

⁵I pacchetti vanno votati per il loro volume globale, senza possibilità di frazionamento.

⁶In assenza di proposte di risparmio concrete, il preventivo entrerà in vigore secondo le norme previste dall'art. 31 cpv. 4 della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato.

⁷Restano riservate le disposizioni previste dall'art. 7 della presente legge.

Articolo 11

Portata delle sanzioni selettive

¹Le sanzioni selettive hanno quale obiettivo di riportare tutti gli indicatori a valori positivi.

²Se la situazione finanziaria è grave, il ritorno degli indicatori a valori positivi deve avvenire al più tardi entro quattro anni. Durante questo periodo, ogni proposta di nuova spesa deve essere compensata internamente.

³Se la situazione finanziaria è precaria, il ritorno degli indicatori a valori positivi deve avvenire al più tardi entro due anni.

Articolo 12

Situazione finanziaria

¹La situazione finanziaria è grave ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 se almeno 3 indicatori su 4 sono di segno negativo.

²La situazione finanziaria è precaria ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 se meno di 3 indicatori sono negativi.

Articolo 13

Commissione speciale di vigilanza finanziaria

¹In caso di situazione finanziaria grave e in applicazione dell'art. 11 cpv. 2 della presente legge, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio nominano congiuntamente una Commissione speciale di vigilanza finanziaria finalizzata al rispetto della presente legge.

²La Commissione speciale sarà composta da 4 rappresentanti del Gran Consiglio compreso/a il/la Presidente della Commissione della gestione e 3 rappresentanti del Consiglio di Stato di cui il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia. Il Cancelliere dello Stato e il Direttore della divisione delle risorse saranno membri della Commissione senza diritto di voto.

³La Commissione può avvalersi di collaboratori interni o esterni all'amministrazione e può creare dei gruppi di lavoro operativi.

Articolo 14

Sanzioni a posteriori

¹Se le spese correnti effettive che risultano dal consuntivo superano l'importo stanziato dal Parlamento nel preventivo, la differenza è addebitata a un conto di compensazione distinto dal conto principale dello Stato.

²Se le spese correnti effettive che risultano dal consuntivo sono inferiori all'importo stanziato dal Parlamento nel preventivo, la differenza è accreditata allo stesso conto.

³I disavanzi o le eccedenze del conto di compensazione devono essere ammortizzati a medio termine tramite la diminuzione o l'aumento dell'importo di cui all'art. 2.

⁴Se il disavanzo del conto di compensazione supera il 3% delle spese correnti registrate nell'ultimo consuntivo approvato, l'eccedente verrà compensato deducendo un importo equivalente al momento del calcolo del volume massimo delle spese del prossimo preventivo.

Articolo 15

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

Sergio Morisoli